



COMUNE DI CORDOVADO

Provincia di Pordenone
Area Segreteria



Area Segreteria/Istruzione/Cultura/Sport – Tel 0434/68075 – Fax 0434/68319
P.zza Cecchini 24 – 33073 Cordovado C.F. 80005330933 – P. IVA 00410680938

www.comune.cordovado.pn.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI E L' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 10.11.1994

Modificato con deliberazioni:

C.C. n. 22 del 30.05.1996

C. C. n. 38 del 29.08.1996

C. C. n. 19 del 29.04.1997

C. C. n. 50 del 08.10.1998

C.C. n. 19 del 17.04.2009

C.C. n. 22 del 28.04.2010

FINALITA'

ART. 1

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07.08.1991 n. 241.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi si riferiscono.

ART. 2

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della L. 08.06.1990 n. 142, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
2. Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesta da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede.
3. Il rilascio avviene previo pagamento dei soli costi.

ART. 3

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - a) Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione di Cordovado;
 - b) Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica e non aventi fini di lucro, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
 - c) Associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data antecedente di almeno sei mesi la richiesta dell'intervento.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al presente Regolamento i soggetti indicati nell'art. 7 della L. 195 del 02.05.1974.
3. L'Amministrazione Comunale può avvalersi altresì della collaborazione di tutti i soggetti operanti nel territorio per la realizzazione di iniziative proprie per le quali assume in amministrazione diretta le relative spese.
4. Nella concessione dei contributi viene accordata particolare considerazione agli enti, associazioni e comitati il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la

conservazione e valorizzazione.

ART . 4

1. Nell'ambito del programma di interventi previsti dal presente regolamento, l'amministrazione Comunale è autorizzata a concedere i seguenti contributi:

- a) contributi per il ripiano del disavanzo di gestione;
- b) contributi per il finanziamento di programmi annuali di attività;
- c) contributi per singole manifestazioni;

2. Sono ammesse ai benefici suindicati le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale, spese di gestione, acquisto materiale di consumo, acquisto di equipaggiamento, acquisto di attrezzature.

ART. 5

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'espressa indicazione del legale rappresentante, il quale dovrà sottoscrivere l'istanza con firma autografa.

2. Alla prima istanza prodotta da soggetti di diritto privato va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'Ente, dell'Associazione o del Comitato. I documenti da allegare all'istanza devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, ove esista.

3. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli predisposti dal Comune.

ART. 6

1. Le domande di concessione di contributo ex art. 4 lett. a) devono pervenire al Comune entro il 30 maggio dell'esercizio successivo a quello di riferimento corredate da:

- a) bilancio consuntivo con relativo verbale di approvazione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto;
- b) relativi documenti contabili;
- c) per i richiedenti esonerati dall'obbligo di presentazione del consuntivo è sufficiente un prospetto delle entrate e delle uscite;
- d) relazione acclarante il disavanzo integratata dal resoconto dell'attività sociale svolta nel corso dell'anno consuntivato.

2. Le domande di concessione di contributi ex art. 4 lett. b) devono pervenire al Comune entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento corredate da:

- a) bilancio preventivo, o in subordine prospetto analitico delle entrate e delle uscite preventivate per gli enti non soggetti a tale obbligo per legge o per statuto;
- b) programma illustrativo dell'attività sociale che si intende svolgere nel corso dell'anno.

3. Le domande di concessione di contributi ex art. 4 lett. c) devono pervenire al Comune entro il 30° giorno antecedente la data fissata per la manifestazione e devono essere corredate da un bilancio preventivo e da una relazione illustrativa della manifestazione programmata.

4. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze, ai fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

ART. 7

1. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente o Associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già disponga o che siano messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici e privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.
4. Verificandosi situazioni irregolari, o che comunque necessitino di chiarimento, il Comune può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
6. Gli Enti, le associazioni o i comitati che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune, con esclusione delle attività sportive.

ART. 8

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, salvo i casi per i quali è prevista la competenza consiliare, su proposta dell'Assessore competente, in base ad una valutazione delle richieste sotto il profilo della rilevanza dei programmi, delle attività e iniziative.
2. I contributi possono essere concessi fino al 100% della spesa ammessa.
3. Per l'assegnazione dei contributi o altri vantaggi economici, l'Amministrazione Comunale terrà conto dei seguenti criteri dando ad essi la priorità sottoindicata:
 - a) finalità e consistenza delle attività e/o delle iniziative;
 - b) rispondenza agli interessi pubblici;
 - c) compatibilità con i programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - d) continuità sul territorio comunale dell'attività svolta o rilevante interesse dell'iniziativa che si ripete periodicamente nelle edizioni;
 - e) stato di dissesto della situazione economico-finanziaria.
4. L'erogazione dei contributi finanziari può avvenire in unica soluzione o ratealmente per acconti fino al 100% dell'importo assegnato nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono o nell'esercizio successivo. Con la deliberazione di assegnazione del contributo si determinano gli importi e le scadenze.

5. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che siano risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 9

1. Nel caso di concessione di contributi e sovvenzioni annuali ricorrenti, da assegnare per determinati interventi di rilevante interesse, con eventuale contemporanea concessione in uso di impianti e attrezzature o gestione di servizi, può essere stipulata idonea convenzione con l'Ente o l'associazione beneficiaria, che sarà approvata dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nel caso abbia durata pluriennale, nella quale saranno precisati eventuali ulteriori adempimenti a carico del beneficiario o gli eventuali adempimenti previsti dal presente regolamento che non si rendono necessari, quali per es. la presentazione della domanda annuale di contributo, restando in ogni caso inderogabili le disposizioni concernenti la presentazione del rendiconto delle sovvenzioni ricevute.

ART. 10

1. I settori per i quali l'amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici, ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività culturali, educative e d'informazione;
- d) sviluppo economico;
- e) tutela dei valori ambientali, monumentali e storici;

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate negli articoli seguenti le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per le loro finalità sono ad esso riconducibili.

ART. 11

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e tutela del bambino;
- alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- alla prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- all'attivazione delle istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al

precedente comma, anche mediante stipula di convenzioni; - alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra, anche mediante stipula di convenzioni;

– ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti; -- alla stipula di convenzioni con Comuni limitrofi per la gestione di servizi pubblici;

3. Gli interventi previsti dal presente articolo possono essere rivolti anche a favore di soggetti singoli, in deroga a quanto previsto dall'art. 3.

4. Il presente regolamento si applica nel settore dell'assistenza e sicurezza sociale, solo nel caso di interventi non previsti nel vigente Regolamento Comunale per l'Assistenza Economica, del Servizio di assistenza Domiciliare e dei Soggiorni di Vacanza e Cure, approvato con delibera C.C. n. 8 del 28.04.92 o da altre specifiche disposizioni di legge.

ART. 12

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, o altri organismi aventi natura associativa che curino la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle Società ed Associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;

ART. 13

1. La concessione a condizioni particolari e/o agevolate dell'uso di impianti sportivi, strutture, magazzini, sale, sedi ed attrezzature è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà Consentito sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore.

3. Il Comune può inoltre concedere contributi annuali alle Società Sportive per la gestione degli impianti sportivi, qualora con apposita convenzione venga loro affidata la gestione stessa.

ART. 14

1. Le funzioni del Comune di promozione e sostegno dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate nell'ambito degli stanziamenti di bilancio mediante interventi rivolti:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando raccolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel territorio comunale;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore con

sede nel Comune;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità, aventi *per* oggetto le produzioni tipiche locali, al fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) con contributi annuali a favore delle Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi ed attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

ART. 15

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, educative, e d'informazione sono finalizzati principalmente ad:

a) Attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b) Organizzazione e sostegno per l'effettuazione nel Comune di attività artistiche di pregio;

c) Attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali, della biblioteca, della pinacoteca, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d) Iniziative per la promozione di scambi di conoscenze educative, culturali e sociali fra i cittadini del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) Organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

f) Alle attività realizzate continuativamente nel corso dell'anno svolte solo da Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e privati, gruppi e comitati operanti nel settore;

g) Attività di informazione mediante stampa di pubblicazioni locali di rilevante interesse culturale e di legame con le realtà esterne alla comunità, in particolare con gli emigranti cordovadesi.

ART. 16

1. La concessione a condizioni particolari o agevolate dell'uso di strutture, locali, sedi, parchi, centro civico, è regolata da apposita convenzione approvata dal competente organo comunale e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e la conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che la struttura sia con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore.

3. Il Comune può inoltre concedere contributi annuali ad Enti ed Associazioni per la gestione di strutture finalizzate a promuovere la cultura, qualora, con apposita convenzione, venga loro affidata la gestione stessa.

4. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

ART. 17

1. Il Comune di Cordovado riconosce la funzione sociale ed educativa della scuola materna in quanto: - promuove lo sviluppo della personalità del bambino, preparandolo alla frequenza della scuola dell'obbligo;- dà le adeguate risposte alle sue esigenze di crescita intellettuale;

– integra l'opera della famiglia.

2. Possono essere concessi ad Enti, Associazioni ed Istituzioni che gestiscono scuole materne contributi per:

– spese generali di funzionamento della scuola;

- spese in circostanze straordinarie per interventi urgenti di manutenzioni e riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature;

– ripiano del disavanzo di gestione.

3. L'Amministrazione Comunale può altresì assumersi la spesa per particolari forniture o servizi inerenti l'attività della scuola materna.

4. I contributi o qualsiasi altro vantaggio economico possono essere concessi solo previa stipula di apposita convenzione con l'Ente gestore della scuola materna. La convenzione, oltre a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi o l'assegnazione dei vantaggi economici determinerà le modalità di gestione e funzionamento della scuola, in conformità alla vigente legislazione in materia.

ART. 18

1. Gli interventi *a favore* delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di Associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

d) organizzazione e sostegno di iniziative intese a far conoscere i "Luoghi Neviani", inseriti nell'ambito del Parco Letterario Ippolito Nievo, che saranno sviluppate anche a livello nazionale, e/o intese a realizzare un programma di recupero per la valorizzazione della zona. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per Luoghi Neviani si intendono anche i siti storici ed ambientali della "Fontana di Venchiaredo" e "Mulini di Stalis", geograficamente di Sesto al Reghena e Gruaro, in considerazione della loro conurbazione con Cordovado, come precisato con le deliberazioni consiliari n. 9 del 28.04.1992 e n. 34 del 28.09.1992. I contributi e le sovvenzioni per le iniziative relative ai siti non facenti parte del territorio comunale possono essere concessi solo previa stipula di convenzione o protocollo d'intesa con il soggetto beneficiario, preventivamente approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 19

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da

giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato qualora esista in bilancio la disponibilità finanziaria necessaria.

2. La concessione per l'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste agli articoli precedenti.

ART. 20

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti in materie di pubblico interesse è richiesto dal soggetto organizzatore almeno 20 giorni prima della data in cui l'iniziativa dovrà avere attuazione.

2. La concessione del richiesto patrocinio, una volta appurato il pubblico interesse, viene accordato dal Sindaco con proprio provvedimento, non comportando lo stesso benefici finanziari o agevolazioni a favore delle iniziative cui fa riferimento.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che lo ha richiesto e ottenuto, attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 21

1. I beneficiari di contributi dovranno produrre, entro i 90 giorni successivi all'attuazione della manifestazione o iniziativa per la quale è stata erogata la sovvenzione ed entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento per le attività, il bilancio consuntivo munito del verbale di approvazione, secondo quanto previsto dal loro statuto, dal quale risulti la specifica destinazione dell'intervento comunale.
2. Per gli Enti, Associazioni, comitati ecc. non tenuti alla presentazione di bilanci, la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in una apposita dichiarazione.
3. Il conto consuntivo e la dichiarazione di cui ai precedenti commi dovranno essere corredati da una dichiarazione sostitutiva concernente l'esistenza della documentazione anziché dai documenti giustificativi delle spese; è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere, per verifica, i documenti indicati nell'autocertificazione.
4. Sulla scorta della predetta documentazione, l'Amministrazione Comunale provvederà alla liquidazione dell'eventuale saldo che sarà proporzionalmente ridotto in relazione all'effettiva spesa sostenuta, se minore rispetto a quella prevista ed ammessa a contributo.
5. Qualora il contributo sia stato completamente erogato, nel caso sia rendicontata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, dovrà essere restituita la differenza.
6. Non è richiesta la presentazione del rendiconto per i contributi concessi per il ripiano del disavanzo di gestione.

ART. 21 bis

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale può concedere ai privati contributi a fondo perduto a scomputo parziale degli interessi gravanti sui mutui "prima

casa” contratti sia per l’acquisto che per gli interventi così come definiti dagli artt. 62, 63, 64, 65 e 71 della L.R. 52/91 e 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8 delle norme di attuazione del vigente PRPC - Piano di recupero, nell’ambito del Centro Storico, delimitato con delibera consiliare n. 18 del 30.06.1993.

2. Per la concessione dei contributi, dovrà essere emanato apposito bando, approvato dal Consiglio Comunale.

Con il bando saranno precisati i requisiti che i richiedenti dovranno possedere per ottenere i contributi, le modalità per la presentazione delle domande e della documentazione necessaria per la concessione dei contributi e quant’altro necessario.

3. Il contributo sarà corrisposto nella misura percentuale e fino ad un importo massimo che di volta in volta verranno fissati dal bando di cui al precedente comma 2, il contributo sarà comunque corrisposto per una durata massima di quindici anni.

ART. 22

1. L’Amministrazione comunale deve tenere l’Albo dei soggetti ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio. L’Albo è aggiornato entro il 30 Aprile di ogni anno.

2. L’Albo è atto pubblico e può essere consultato da ogni cittadino. L’Amministrazione comunale ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità.

ART. 23

1. L’Albo deve contenere l’indicazione dei soggetti beneficiari delle provvidenze con le generalità, il domicilio degli stessi e il codice fiscale.

2. Qualora i beneficiari siano Enti, Associazioni o persone giuridiche, l’Albo deve riportare la denominazione, la sede sociale ed il numero di partita IVA o il codice fiscale.

3. Nell’Albo devono essere indicati, inoltre, gli importi erogati, gli estremi del provvedimento autorizzativo e le disposizioni di legge o le norme regolamentari in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

4. Nell’Albo non vanno comprese le erogazioni corrisposte dal Comune in via generalizzata ed in forza di legge a titolo di previdenza e assistenza sociale.

ART. 24

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi ad avvenuta approvazione da parte dell’organo di controllo e diventerà esecutivo il giorno successivo alla scadenza della predetta pubblicazione.